La legge 23 agosto 2004 nr.243, riforma "Maroni", tra l'altro prevedeva di armonizzare i propri principi ispiratori ( tra cui quello dell'elevazione dell' eta' di accesso al pensionamento di anzianita' dal 1° gennaio 2008 il c..d.scalone) ai regimi pensionistici previsti dalla legge 335/95 (legge Dini).

Dall' armonizzazione erano escluse **le Forze Armate e le Forze di Polizia** per esplicita previsione normativa formulata nell' art.1 c.8 della citata legge , nella quale si enunciava che : il trattamento previdenziale del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995 nr.195 , nonche' dei rispettivi Dirigenti , **continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente"**.

Nella legge nr.247 del 24.12.2007, recante norme per l'attuazione del protocollo su previdenza, lavoro e competitivita' per l'equita' e la crescita sostenibili del 23 luglio 2007 ed ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale, che ha elevato gradualmente per i lavoratori dipendenti i requisiti di accesso al pensionamento anticipato, all'art.1 c.6 si prevede per il comparto una delega al Governo, ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge, uno o piu' decreti legislativi, tenendo conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita'""

Allo stato attuale , pertanto , per le Forze Armate e di Polizia , rimangono in vigore i previgenti requisiti , con l' ulteriore precisazione che la novita' legislativa in questione non si applica a coloro i quali hanno gia' maturato i requisiti di accesso al 31.12.2007 , per effetto della previsione della L. 243/04.

Su questo punto nella citata normativa , infatti , si prevedeva la certificazione dei diritti acquisiti , ritenuta non necessaria per gli appartenenti al comparto , con apposita circolare emanata dal Dipartimento , proprio per l'esclusione degli stessi appartenenti dalla nuova disciplina.

Una valutazione a parte riguarda il c.d. diritto di opzione introdotto dal comma 6 dell'art. 1 della legge 335/95, esercitabile da coloro i quali sono destinatari del sistema misto, con almeno

una anzianita' contributiva di 15 anni di cui 5 posteriormente al 1.1.1996

Si tratta in sostanza della richiesta di passaggio dal sistema di calcolo pro rata al quello esclusivamente contributivo ,esercitatile irrevocabilmente in qualsiasi momento , che appare meno favorevole sotto il profilo della rendita , ma permetterebbe l'accesso al pensionamento nel predetto sistema definito di "vecchiaia" , anche con periodi contributivi inferiori a 35 , ma con i requisiti di eta' quantomeno di 57 anni , indicati al 31.12.2007.

La questione però al momento non riguarda il personale del comparto destinatario del sistema pro-rata , i cui primi pensionamenti saranno prevedibili dal 2015.

In conclusione di fatto , al momento ,gli unici requisiti utilizzabili di accesso al pensionamento , sono quelli del sistema retributivo ovvero i 53 anni di eta' unitamente al massimo di rendimento previsto dall'ordinamento di appartenenza , nonche' i 35 anni di servizio effettivo.

Camillo Bruno.

5 maggio 2008